



Prefettura di Prato
Ufficio Territoriale del Governo

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE

Fasc. n. 2024-01389 - Area III - Gare

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285, e s.m.i.;

VISTA la L.R. 1° dicembre 1998, n. 87, e s.m.i.;

VISTO il provvedimento prot. n. 1454 del 07.06.2024, con il quale il Dirigente dell'Area Tecnica – della Città Metropolitana di Firenze ha autorizzato, con prescrizioni, per il giorno **15 giugno 2024**, lo svolgimento di una **gara ciclistica** denominata “**46° GRAN PREMIO CITTA' DI EMPOLI**”, organizzata dal Sig. Maltinti Roberto, in qualità di Presidente del G.S. MALTINTI LAMPADARI A.S.D., con sede in Empoli (FI), con ritrovo dei concorrenti alle ore 9.00 a Empoli c/o Centro Coop Via R. Sanzio, con partenza ufficiosa alle ore 12.45 dal Centro Coop di via R. Sanzio e partenza ufficiale da Via Carraia a Empoli alle ore 13.00, con arrivo previsto per le ore 16.39 circa in Via Carraia a Empoli (FI);

VISTI il programma della manifestazione ed il percorso della gara, che interessa, tra l'altro, tratti di strada pubblica di questa provincia, nello specifico ricadenti nel territorio del Comune di Carmignano;

LETTA la circolare del Ministero dell'interno-Dipartimento di Pubblica Sicurezza - prot. 300/A/6989/20/116/11 del 29.09.2020 che, facendo seguito alla circolare ministeriale 300/A/6989/19/116/11 del 27.11.2019, ha precisato che per le gare che interessano sia le strade extraurbane che urbane sarà necessario che ciascuna delle Autorità competenti – il Prefetto per le prime tipologie di strade ed il Sindaco per le seconde – emetta un proprio provvedimento di sospensione temporanea della circolazione ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 7, comma 1, del C.d.S.;

LETTO l'art. 7, comma 3, del Cds che dispone che “*Per i tratti di strade non comunali che attraversano i centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del Prefetto*”;

VISTA l'ordinanza n. 76 del 30 aprile 2024 del Comune di Carmignano che dispone la sospensione della circolazione dalle ore 15.00 del giorno 15 giugno 2024, per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti, lungo le strade di proprietà comunale;

RITENUTO, in ragione di quanto suesposto, di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 e s.m.i., la sospensione del traffico veicolare sulle strade non comunali e su quelle extraurbane interessate dalla gara;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e s.m.i.;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione il giorno **15 giugno 2024** lungo le strade non comunali e quelle extraurbane interessate dalla competizione sopraindicata ricomprese in questa provincia, secondo la tabella di marcia e negli orari indicati dall'autorizzazione sopraindicata e relativi allegati che, riprodotti nell'unito programma, a tutti gli effetti costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti, ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara” fino al passaggio di quello con il cartello mobile recante la scritta “fine gara”. In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento



Prefettura di Prato

Ufficio Territoriale del Governo

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE

del transito del primo concorrente. Tali prescrizioni devono in ogni caso intendersi rapportate alla reale e contingente situazione di fatto ed alle relative misure che potrebbe essere necessario adottare dai competenti Organi di polizia stradale, tenendo altresì conto sia del transito della corsa che delle esigenze di sicurezza connesse alla apertura/chiusura delle strade nonché della sicurezza generale della collettività.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto divieto ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2002, n. 29 e successive modifiche;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione. Quanto sopra previa opportune intese con i Comandi della Polizia Municipale dei territori attraversati dal percorso in quanto organi di Polizia preposti alla vigilanza e tutela delle strade nell'ambito del territorio comunale, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera e) del Codice della Strada, come ribadito dalla direttiva del Ministero dell'Interno del 15 agosto 2017, adottata in attuazione del D.lgs. n. 177/2016;
- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.



Prefettura di Prato

Ufficio Territoriale del Governo

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione citata in premessa, la massima pubblicità della presente agli utenti della strada sarà curata altresì dagli organizzatori, con adeguato anticipo e nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Prato, *data del protocollo*

Il Dirigente Reggente dell'Area III
(Sannino)

/cc

Firmato Digitalmente da/Signed by:

SIMONA SANNINO

In Data/On Date:

mercoledì 12 giugno 2024 15:07:50